

# Assicurazione temporanea caso morte a premio unico anticipato connessa alle operazioni di anticipo pensionistico (APE)

Mod. GVAPE - ed. 01/20

## Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2020

Pagina lasciata intenzionalmente libera



## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>APE</b>	Il prestito a titolo di anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
<b>Assicurato, contraente o contraente - assicurato</b>	Il percettore dell'APE.
<b>Assicurazione temporanea caso morte</b>	Contratto di assicurazione con il quale l'impresa assicuratrice si impegna a corrispondere al beneficiario una prestazione assicurata, sotto forma di capitale, in caso di morte del contraente-assicurato entro la scadenza contrattuale.
<b>Beneficiario</b>	L'istituto finanziatore, che riceve la prestazione assicurata qualora si verifichi la morte dell'assicurato.
<b>Capitale assicurato</b>	Durante il periodo di erogazione dell'APE, corrisponde alla somma del finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al fondo) erogato dall'istituto finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all'articolo 1 del DPCM e riportati dalla proposta di finanziamento allegata al DPCM; durante il periodo di rimborso dell'APE, corrisponde al Debito Residuo.
<b>Cessazione</b>	Momento nel quale la copertura assicurativa cessa di avere effetto.
<b>Contratto di assicurazione</b>	Il contratto attraverso il quale l'assicuratore si impegna, dietro il pagamento del premio, a erogare la prestazione assicurata.
<b>Debito residuo</b>	L'ammontare del Finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il piano di ammortamento.
<b>Decorrenza</b>	Data a partire dalla quale la copertura assicurativa diviene concretamente efficace, essendo stato pagato il premio.
<b>Detraibilità</b>	Possibilità accordata dalla normativa fiscale di portare in detrazione dall'IRPEF quanto versato dal contraente.
<b>DPCM</b>	Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 4 settembre 2017, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17/10/2017, n. 243 Serie Generale.
<b>Esclusioni</b>	Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, riportati nelle condizioni di assicurazione.
<b>Estinzione anticipata</b>	L'estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento che comporta la corrispondente estinzione della relativa copertura assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 12 del DPCM.
<b>Finanziamento</b>	L'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo del premio e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'istituto finanziatore per conto del richiedente.
<b>Finanziamento supplementare</b>	L'importo che l'Istituto Finanziatore potrà finanziare a integrazione del Finanziamento al fine di erogare la quota mensile di APE fino all'effettiva data di maturazione del diritto alla pensione, qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM.
<b>Fondo di garanzia o fondo</b>	Il fondo di cui all'art.1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
<b>Impresa assicuratrice</b>	L'impresa di assicurazione che presta l'assicurazione caso morte connessa all'APE

<b>Interessi contrattuali</b>	L'ammontare di cui all'art. 1, comma 1, lett. h), del DPCM
<b>Istituto finanziatore</b>	La banca o intermediario finanziario che eroga le rate di anticipo pensionistico
<b>Piano di ammortamento</b>	Schema degli importi mensili a carico del Soggetto finanziato relativi a: a) le rate costanti di ammortamento alla francese del Finanziamento, con evidenza per ciascuna di esse della relativa quota di capitale e di interessi; b) le quote costanti degli interessi maturati nel periodo di erogazione del Finanziamento
<b>Premio</b>	La somma dovuta all'impresa per la copertura assicurativa prestata con il contratto
<b>Prescrizione</b>	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge
<b>Prestazione assicurata</b>	Si veda <b>capitale assicurato</b>
<b>Richiedente</b>	Il soggetto che presenta domanda di APE
<b>TAN</b>	Tasso di interesse annuo nominale applicato dall'Istituto Finanziatore al Piano di ammortamento

## Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assicuratrice, alle condizioni di seguito indicate, garantisce, in caso di premorienza dell'Assicurato per qualunque causa nel corso della durata contrattuale, il pagamento del Capitale Assicurato di cui all'art. 5, a fronte del pagamento di un premio unico anticipato. In caso di sopravvivenza dell'assicurato al termine della durata contrattuale nulla è dovuto e i premi resteranno acquisiti dall'impresa assicuratrice. La copertura assicurativa è valida in qualsiasi parte del mondo.

## Art. 2 Persone assicurabili

Sono assicurabili i soggetti individuati all'art. 3 del DPCM, in possesso della certificazione del diritto all'APE.

## Art. 3 Delimitazioni ed esclusioni

In caso di dolo del contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, la copertura assicurativa è esclusa e il beneficiario non avrà alcun diritto al pagamento del Capitale Assicurato.

## Art. 4 Modalità di perfezionamento. Durata, decorrenza, efficacia e cessazione della copertura

Il contratto è perfezionato dalla data di pubblicazione contestuale nel sito dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) dell'accettazione della proposta di assicurazione, sottoscritta con SPID almeno di secondo livello, e della accettazione della proposta di finanziamento.

La durata della copertura assicurativa è pari alla somma della durata di erogazione dell'APE e della durata del piano di ammortamento dell'APE ed è indicata nel contratto di assicurazione.

La copertura assicurativa è efficace dal primo giorno del secondo mese seguente a quello di perfezionamento del contratto, ovvero dal primo giorno bancabile successivo, a condizione che sia stato pagato il premio dall'Istituto Finanziatore per conto del contraente.

La copertura assicurativa cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

- scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del contratto di finanziamento abbinato;
- premorienza dell'Assicurato;
- estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento abbinato;
- attivazione del Fondo di Garanzia per l'accesso all'APE.

## Art. 5 Capitale assicurato

Il capitale assicurato è pari:

- durante il periodo di erogazione dell'APE, alla somma del Finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al Fondo di Garanzia) erogato dall'Istituto Finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all'articolo 1 del DPCM e riportati dalla proposta di finanziamento allegata al DPCM;
- durante il periodo di rimborso dell'APE, al Debito Residuo, come definito all'articolo 1 del DPCM e riportato nella proposta di finanziamento allegata al DPCM.

## Art. 6 Premio

Il premio è unico, anticipato per tutta la durata del contratto, ed è dovuto tramite bonifico bancario. Il premio unico è determinato in base alla seguente formula:

$$PU = \frac{TP \times \left[ R \times N_1 \times \left( 1 + F + i_1^m \times N_1 \times F + i_1^m \times \frac{N_1 + 1}{2} \right) \right]}{1 - TP \times [1 + F + i_1^m \times N_1 + i_1^m \times N_1 \times F]}$$

dove:

TP=0,635xi+0,207 se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

$TP=0,665xi+0,210$  se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.

TP è il tasso di premio, arrotondato alla quarta cifra decimale

$F=1,63\%$

$i = \text{TAN}$

$i_1^m = \frac{i-0,1\%}{12}$  è il tasso di interesse mensile applicato nel periodo di erogazione dell'APE, arrotondato alla quarta cifra decimale

$N_1$  = numero di quote mensili di APE erogate

R = importo della quota mensile di APE erogata

#### ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.

$i = 3,0\%$

$$i_1^m = \frac{3,0\% - 0,1\%}{12} = 0,24\%$$

$N_1 = 36$

R = 1.000 euro

Per il caso 1:

$$PU = \frac{0,2261 \times [1.000 \times 36 \times (1,06210832)]}{1 - 0,2261 \times [1,10410832]} = 36.000 \times 0,320036164348498 = 11.521,30$$

Per il caso 2:

$$PU = \frac{0,2300 \times [1.000 \times 36 \times (1,06210832)]}{1 - 0,2300 \times [1,10410832]} = 36.000 \times 0,327435491095929 = 11.787,68$$

In entrambi i casi, il premio effettivo varia in funzione dell'età dell'Assicurato e della durata, nonché dell'importo dell'APE richiesto e del TAN. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni importi di premio per 1.000 euro di APE mensile, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, ciascuna corrispondente a una età pari all'età pensionabile ridotta della durata, e TAN.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

APE erogato		Importo del premio al variare del TAN			
Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	3.586	3.668	3.750	3.838
24	24.000	7.310	7.507	7.704	7.926
36	36.000	11.175	11.521	11.870	12.273
43	43.000	13.496	13.946	14.401	14.932

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

APE erogato		Importo del premio al variare del TAN			
Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	3.664	3.752	3.838	3.931
24	24.000	7.470	7.679	7.889	8.120
36	36.000	11.422	11.788	12.158	12.576
43	43.000	13.795	14.270	14.752	15.304

Il contraente-assicurato può comunque, in qualsiasi momento, estinguere il contratto di finanziamento. L'estinzione del contratto di finanziamento comporta automaticamente l'estinzione della copertura assicurativa, e la restituzione da parte dell'impresa assicuratrice al contraente-assicurato della parte di premio finanziato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L'estinzione può essere anche parziale. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo art. 9.

L'eventuale integrazione di premio, dovuta alla variazione del requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia modificato in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita, è calcolata al momento della domanda di APE in base al requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.

Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti uguale, o comunque non superiore ad un mese, al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio restano comunque determinati sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.

Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti superiore ad un mese, al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio sono determinati sulla base del requisito come modificato ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti inferiore al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio sono comunque determinati in funzione del requisito come modificato ai sensi della normativa vigente.

Per maggiori dettagli, relativi al caso in cui, al momento della domanda di APE, il contraente-assicurato abbia chiesto di ricevere il Finanziamento Supplementare, si rinvia al successivo art. 10.

Per maggiori dettagli, relativi al caso in cui, al momento della domanda di APE, il contraente-assicurato abbia chiesto di non ricevere il Finanziamento Supplementare, si rinvia al successivo art. 11.

Qualora nel corso dell'erogazione dell'APE il contraente-assicurato acceda a trattamenti pensionistici diretti, l'erogazione dell'APE originariamente pattuita si interrompe e l'impresa assicuratrice rimborsa l'ecceденza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo art. 12.

#### **Art. 7 Diritto di recesso dal contratto**

Il contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dal perfezionamento del contratto medesimo ai sensi dell'art. 7, comma 15, del DPCM, dandone comunicazione scritta all'impresa assicuratrice tramite il portale dell'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa e conseguentemente anche dell'APE dalle ore 24 del giorno dell'invio della comunicazione.

#### **Art. 8 Beneficiari**

Beneficiario del contratto è l'Istituto Finanziatore. Il beneficio non può essere revocato o modificato, salvi i casi di decadenza previsti dall'art.1922 del Codice Civile.

#### **Art. 9 Estinzione anticipata**

In caso di estinzione anticipata, l'impresa assicuratrice restituisce al contraente-assicurato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta estinzione da parte dell'Istituto Finanziatore, la parte di premio finanziato relativo al periodo residuo non goduto rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Capitale

Assicurato residuo, per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato di seguito.

#### ESTINZIONE ANTICIPATA NEL PERIODO DI EROGAZIONE DELL'APE

Se l'estinzione avviene nel periodo di erogazione dell'APE, l'importo da rimborsare,  $P^A$ , è pari a:

$$P^A = PU_1 \times \left(1 - \frac{K_1}{N_1}\right) + PU_2 + PU \times H \times \left(1 - \frac{K_1}{N}\right)$$

dove:

PU = premio unico complessivo

H = caricamento di gestione, pari al 2,5% del premio unico complessivo

$$\alpha = \begin{cases} -0,08 \times i + 0,032 & \text{se } N_1 \leq 12 \text{ mesi} \\ -0,13 \times i + 0,060 & \text{se } 12 < N_1 \leq 24 \text{ mesi} \\ -0,18 \times i + 0,084 & \text{se } 24 < N_1 \leq 36 \text{ mesi} \\ -0,20 \times i + 0,098 & \text{se } N_1 > 36 \text{ mesi} \end{cases}$$

se al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

$$\alpha = \begin{cases} -0,08 \times i + 0,033 & \text{se } N_1 \leq 12 \text{ mesi} \\ -0,13 \times i + 0,061 & \text{se } 12 < N_1 \leq 24 \text{ mesi} \\ -0,18 \times i + 0,085 & \text{se } 24 < N_1 \leq 36 \text{ mesi} \\ -0,20 \times i + 0,098 & \text{se } N_1 > 36 \text{ mesi} \end{cases}$$

se al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

$\alpha$  è la quota percentuale del premio unico complessivo corrispondente al periodo di erogazione dell'APE, arrotondata alla quarta cifra decimale

$PU_1 = PU \times \alpha \times (1 - H)$  è la quota del premio unico complessivo relativa al periodo di erogazione, al netto del caricamento di gestione

$PU_2 = PU \times (1 - \alpha) \times (1 - H)$  è la quota del premio unico complessivo relativa al periodo di rimborso, al netto del caricamento di gestione

N = durata complessiva dell'assicurazione in mesi interi, pari alla somma di  $N_1$  e  $N_2$

$N_1$  = numero delle quote complessive mensili di APE erogate

$N_2$  = durata del periodo di rimborso dell'APE in mesi interi, pari a 240

$K_1$  = numero delle quote mensili di APE erogate fino al momento dell'estinzione

#### ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

Per il caso 1:

PU = 11.521,30

Per il caso 2:

PU = 11.787,68

$i = 3,0\%$

$N=276$



$$N_1 = 36$$

$$N_2 = 240$$

$$K_1 = 24$$

$$\alpha = -0,18 \times 0,03 + 0,084 = 7,9\%$$

Per il caso 1:

$$PU_1 = 11.521,30 \times 7,9\% \times (1 - 2,5\%) = 882,93$$

$$PU_2 = 11.521,30 \times 92,1\% \times (1 - 2,5\%) = 10.350,33$$

$$P^A = 882,93 \times \left(1 - \frac{24}{36}\right) + 10.350,33 + 11.521,30 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{24}{276}\right) = 10.907,63$$

Per il caso 2:

$$PU_1 = 11.787,68 \times 8,0\% \times (1 - 2,5\%) = 914,84$$

$$PU_2 = 11.787,68 \times 92,0\% \times (1 - 2,5\%) = 10.578,15$$

$$P^A = 914,84 \times \left(1 - \frac{24}{36}\right) + 10.578,15 + 11.787,68 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{24}{276}\right) = 11.152,16$$

In entrambe i casi, il valore del premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico e dalla durata trascorsa fino all'estinzione. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata trascorsa fino all'estinzione, alcuni importi da rimborsare per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio dell'eogazione	Importo da rimborsare
12	11.214
24	10.908

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio dell'eogazione	Importo da rimborsare
12	11.470
24	11.152

#### ESTINZIONE ANTICIPATA NEL PERIODO DI RIMBORSO DELL'APE

Se l'estinzione avviene nel periodo di rimborso dell'APE, l'importo da restituire,  $P^R$ , è pari a:

$$P^R = PU_2 \times \left(1 - \frac{K_2}{N_2}\right) \times \frac{\left(1 - \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{-(N_2 - K_2)}\right)}{\left(1 - \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{-N_2}\right)} + (PU) \times H \times \left(1 - \frac{N_1 + K_2}{N}\right)$$

Dove

$K_2$  = durata trascorsa dall'inizio del periodo di rimborso in mesi interi

$i^m = \frac{i}{12}$  è il TAN su base mensile arrotondato alla quarta cifra decimale

## ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

$$i^m = \frac{i}{12} = \frac{3,0\%}{12} = 0,25\%$$

$$N_1 = 36$$

$$N_2 = 240$$

$$N = 276$$

$$K_2 = 60$$

$$H = 2,5\%$$

Per il caso 1:

$$\alpha = -0,18 \times 3,0\% + 0,084 = 7,9\%$$

$$PU_2 = 11.521,30 \times 92,1\% \times (1 - 2,5\%) = 10.350,33$$

$$P^R = 10.350,33 \times \left(1 - \frac{60}{240}\right) \times \frac{(1 - (1 + 0,25\%)^{-180})}{(1 - (1 + 0,25\%)^{-60})} + 11.521,30 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{96}{276}\right) = 6.422,02$$

Per il caso 2:

$$\alpha = -0,18 \times 3,0\% + 0,085 = 8,0\%$$

$$PU_2 = 11.787,68 \times 92,0\% \times (1 - 2,5\%) = 10.578,15$$

$$P^R = 10.578,15 \times \left(1 - \frac{60}{240}\right) \times \frac{(1 - (1 + 0,25\%)^{-180})}{(1 - (1 + 0,25\%)^{-60})} + 11.787,68 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{96}{276}\right) = 6.563,57$$

In entrambe i casi, il valore del premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico e dalla durata trascorsa fino all'estinzione. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata trascorsa fino all'estinzione, alcuni importi da rimborsare per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	8.840
60	6.422
120	3.098

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	9.035
60	6.564
120	3.166

## ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE

Se l'estinzione è parziale, il premio da restituire è pari alla quota di estinzione parziale moltiplicata per il premio da restituire in caso di estinzione totale, determinato come sopra indicato. Pertanto, se l'estinzione parziale avviene nel corso dell'erogazione dell'APE, il premio da restituire è:

$$P_p^A = P^A \times p^{APE} - C$$

dove

$p^{APE}$  = la quota parziale del Finanziamento estinta

C = costi amministrativi per l'operazione di estinzione parziale, pari a 20 euro.

In ogni caso, il premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico, dalla durata trascorsa fino all'estinzione parziale e dalla quota del Finanziamento estinta. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito gli importi di rimborso di premio per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%, nel caso in cui venga estinta una quota del 30% del Finanziamento, in corrispondenza di diverse ipotesi.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio dell'erogazione	Importo da rimborsare
12	3.344
24	3.252

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio dell'erogazione	Importo da rimborsare
12	3.421
24	3.326

Se l'estinzione parziale avviene nel corso del periodo di rimborso dell'APE l'importo da rimborsare è:

$$P_p^R = P^R \times p^{APE} - C$$

In ogni caso, il premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico, dalla durata trascorsa fino all'estinzione parziale e dalla quota del Finanziamento estinta. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse, alcuni importi di rimborso di premio per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%, nel caso in cui venga estinta una quota del 30% del Finanziamento.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	2.632
60	1.907
120	909

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	2.690
60	1.949
120	930

### Art. 10 Adeguamento della copertura assicurativa a seguito dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vite accesso al Finanziamento supplementare

Qualora l'assicurato, in fase di presentazione della domanda di APE, abbia espresso la volontà di accedere al Finanziamento supplementare nel caso in cui nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita, disposto con il decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la durata della copertura, il premio e il Capitale Assicurato sono rideterminati in funzione della posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della volontà espressa dall'assicurato di voler accedere al suddetto Finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 6.

L'integrazione di premio è pari a:

$$I = PU^1 - PU$$

dove

PU è il premio relativo al contratto originario, calcolato secondo quanto previsto al precedente articolo 6,

$$PU^1 = \frac{TP^1 \times \left[ R \times N_1^1 \times \left( 1 + F + i_1^m \times N_1^1 \times F + i_1^m \times \frac{N_1^1 + 1}{2} \right) \right]}{1 - TP^1 \times [1 + F + i_1^m \times N_1^1 + i_1^m \times N_1^1 \times F]}$$

è il premio rideterminato a seguito della posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico, dove:

$N_1^1$  = numero delle quote mensili di APE complessivamente erogate a seguito dell'aumento dell'età pensionabile;

$TP^1 = TP + 0,0037 \times \frac{M}{2}$  se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

$TP^1 = TP + 0,0038 \times \frac{M}{2}$  se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.

$TP^1$  è il nuovo tasso di premio, essendo TP il tasso di premio al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione originario, arrotondato alla quarta cifra decimale, dove:

$$M = \begin{cases} N_1^1 - N_1 & \text{se } N_1^1 - N_1 \text{ è pari} \\ N_1^1 - N_1 + 1 & \text{se } N_1^1 - N_1 \text{ è dispari} \end{cases}$$

#### ESEMPIO

**Caso 1:** al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

**Caso 2:** al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

Per il caso 1:

$$i = 3,0\%$$

$$N_1 = 36$$

$$R = 1.000 \text{ €}$$

$$TP = 0,2261$$

$$PU = 11.521,30$$

$$N_1^1 = 41$$

$$TP^1 = 0,2261 + (0,0037) \times \left(\frac{6}{2}\right) = 0,2372$$

$$PU^1 = \frac{0,2372 \times [1.000 \times 36 \times (1,06830392)]}{1 - 0,2372 \times [1,11630392]} = 36.000 \times 0,344664457396743 = 14.131,24$$

$$I = 14.131,24 - 11.521,30 = 2.609,94$$

In entrambi i casi, l'integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dai mesi di adeguamento dell'età di accesso al trattamento pensionistico. Si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per 1.000 euro di APE mensile erogata, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell'età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	17.000	1.873	1.922	1.972	2.029
24	24.000	29	29.000	2.186	2.257	2.329	2.415
36	36.000	41	41.000	2.513	2.610	2.710	2.831
43	43.000	48	48.000	2.711	2.825	2.943	3.087

  

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	20	20.000	3.142	3.227	3.313	3.411
24	24.000	32	32.000	3.670	3.792	3.917	4.065
36	36.000	44	44.000	4.223	4.389	4.560	4.769
43	43.000	51	51.000	4.557	4.753	4.955	5.204

L'impresa assicuratrice, ricevuta dall'Istituto Finanziatore, per conto del contraente-assicurato, l'integrazione di premio, invia tempestivamente al contraente-assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato. Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l'Istituto Finanziatore versa all'impresa assicuratrice l'integrazione di premio.

Per il caso 2:

$$i = 3,0\%$$

$$N_1 = 36$$

$$R = 1.000 \text{ €}$$

$$TP = 0,2300$$

$$PU = 11.787,68$$

$$N_1^1 = 41$$

$$TP^1 = 0,2300 + (0,0038) \times \left(\frac{6}{2}\right) = 0,2414$$

$$PU^1 = \frac{0,2414 \times [1.000 \times 36 \times (1,06830392)]}{1 - 0,2414 \times [1,11630392]} = 36.000 \times 0,353018496015656 = 14.473,76$$

$$I = 14.473,76 - 11.787,68 = 2.686,08$$

In ogni caso, l'integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dai mesi di adeguamento dell'età di accesso al trattamento pensionistico. Si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per 1.000 euro di APE mensile erogata, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell'età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	17.000	1.919	1.972	2.025	2.084
24	24.000	29	29.000	2.244	2.319	2.396	2.486
36	36.000	41	41.000	2.584	2.686	2.792	2.918
43	43.000	48	48.000	2.789	2.910	3.034	3.186

  

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	20	20.000	3.222	3.312	3.404	3.507
24	24.000	32	32.000	3.770	3.899	4.032	4.187
36	36.000	44	44.000	4.344	4.520	4.702	4.920
43	43.000	51	51.000	4.692	4.898	5.113	5.374

L'impresa assicuratrice comunica al contraente-assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato. Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l'istituto finanziatore versa all'impresa assicuratrice l'integrazione di premio.

#### **Art. 11 Adeguamento della copertura assicurativa in caso di adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita e mancato accesso al finanziamento supplementare**

Qualora il contraente-assicurato, in fase di presentazione della domanda di APE, abbia espresso la volontà di non accedere al Finanziamento supplementare nel caso in cui nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita, disposto con il decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la durata della copertura, il premio e il capitale assicurato sono rideterminati in funzione della posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della scelta effettuata dal contraente-assicurato di non voler accedere al suddetto finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 6.

L'integrazione di premio è in tal caso determinata in base alla seguente formula:

$$I' = PU \times 0,02 \times (N_1^1 - N_1)$$

dove:

I' = integrazione di premio a seguito dell'aumento dell'età pensionabile

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

$$N_1 = 36$$

$$N_1^1 = 41$$

Per il caso 1:

PU = 11.521,30

$$I' = 11.521,30 \times 0,02 \times (41 - 36) = 11.521,31 \times 0,1 = 1.152,13$$

Per il caso 2:

PU = 11.787,68

$$I' = 11.787,68 \times 0,02 \times (41 - 36) = 11.787,68 \times 0,1 = 1.178,77$$

In entrambi i casi, l'integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dall'aumento in mesi dell'accesso al trattamento pensionistico. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per 1.000 euro di APE mensile, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell'età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	12.000	359	367	375	384
24	24.000	29	24.000	731	751	770	793
36	36.000	41	36.000	1.118	1.152	1.187	1.227
43	43.000	48	43.000	1.350	1.395	1.440	1.493

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	20	12.000	595	609	622	637
24	24.000	32	24.000	1.213	1.246	1.279	1.316
36	36.000	44	36.000	1.855	1.913	1.970	2.037
43	43.000	51	43.000	2.240	2.315	2.391	2.479

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	12.000	366	375	384	393
24	24.000	29	24.000	747	768	789	812
36	36.000	41	36.000	1.142	1.179	1.216	1.258
43	43.000	48	43.000	1.380	1.427	1.475	1.530

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	20	12.000	608	623	637	653
24	24.000	32	24.000	1.240	1.275	1.310	1.348
36	36.000	44	36.000	1.896	1.957	2.018	2.088
43	43.000	51	43.000	2.290	2.369	2.449	2.540

L'impresa assicuratrice comunica al contraente-assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato.

Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l'Istituto Finanziatore versa all'impresa assicuratrice l'integrazione di premio.

## Art. 12 Adeguamento della copertura assicurativa in caso di accesso a trattamenti pensionistici diretti prima della pensione di vecchiaia

In caso di liquidazione di trattamento pensionistico diretto prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 3, comma 4, del DPCM, la durata della copertura, il premio e il Capitale Assicurato sono rideterminati in funzione dell'anticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello originariamente previsto.

L'impresa assicuratrice, ricevuta dall'INPS la comunicazione dell'anticipazione dell'accesso, rimborsa l'eccedenza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura. L'eccedenza di premio da restituire è determinata secondo la seguente formula:

$$P^E = PU - PU^*$$

Dove PU è il premio relativo al contratto originario,

$$PU^* = \frac{TP \times \left[ R \times N_1^1 \times \left( 1 + F + i_1^m \times N_1^1 \times F + i_1^m \times \frac{N_1^1 + 1}{2} \right) \right]}{1 - TP \times [1 + F + i_1^m \times N_1^1 + i_1^m \times N_1^1 \times F]}$$

è il premio rideterminato in base al minor periodo di copertura, essendo:

$N_1^1$  = numero delle quote mensili di APE complessivamente erogate a seguito dell'anticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico.

### ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

$$N_1 = 36$$

$$N_1^1 = 24;$$

Per il caso 1:

$$PU = 11.521,30$$

$$PU^* = \frac{0,2261 \times [1.000 \times 24 \times (1,04723888)]}{1 - 0,2261 \times [1,07483888]} = 24.000 \times 0,312796963857671 = 7.507,13$$

$$P^E = 11.521,30 - 7.507,13 = 4.014,17$$

Per il caso 2:

$$PU = 11.787,68$$

$$PU^* = \frac{0,2300 \times [1.000 \times 24 \times (1,04723888)]}{1 - 0,2300 \times [1,07483888]} = 24.000 \times 0,319964244826305 = 7.679,14$$

$$P^E = 11.787,68 - 7.679,14 = 4.108,54$$

In entrambi i casi, l'eccedenza di premio rispetto al premio originario da restituire dipende dai mesi di anticipo rispetto al trattamento pensionistico previsto originariamente. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni importi di eccedenza di premio da restituire per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.



Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi di anticipo del pensionamento	Importo da rimborsare
6	2.029
12	4.014
24	7.853

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi di anticipo del pensionamento	Importo da rimborsare
6	1.793
12	4.109
24	8.036

L'impresa assicuratrice comunica al contraente-assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato.

#### **Art. 13 Denuncia e liquidazione del sinistro**

L'impresa assicuratrice liquida la prestazione assicurata al beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro da parte del beneficiario.

#### **Art. 14 Attività professionali e altre assicurazioni**

L'impresa esonera il contraente-assicurato dall'obbligo di comunicare l'attività professionale svolta nonché l'esistenza di altre assicurazioni in caso di premorienza. Resta convenuto che l'assicurazione di cui al presente contratto può cumularsi con altre polizze di assicurazione stipulate dal contraente.

#### **Art. 15 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni da parte del contraente all'impresa assicuratrice dovranno essere fatte tramite il portale dell'INPS.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il contraente elegge come proprio domicilio esclusivo il portale dell'INPS ai fini delle comunicazioni da parte dell'impresa assicuratrice che avvengano tramite il suddetto portale.

#### **Art. 16 Regime fiscale**

Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri sono a carico del contraente. Al contraente è riconosciuto, nel periodo di rimborso dell'APE, un credito di imposta annua pari ad un ventesimo del 50 per cento dell'importo del premio stesso. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'IRPEF.

#### **Art. 17 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**

Le eventuali controversie tra l'impresa assicuratrice e il contraente in relazione al presente contratto possono essere devolute, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPCM e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo.

Quanto stabilito dall'organismo di mediazione, qualora accettato dal contraente, è vincolante per l'impresa assicuratrice, che è obbligata a conformarvisi.

Il presente contratto non prevede la procedura di arbitrato.

### **Art. 18 Legge applicabile**

La legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.

### **Art.19 Prescrizione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### **Art. 20 Foro competente**

Il Foro competente è quello del luogo di residenza del contraente.

### **Art. 21 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di legge.

## Sommario

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione .....	5
Art. 2 Persone assicurabili .....	5
Art. 3 Delimitazioni ed esclusioni .....	5
Art. 4 Modalità di perfezionamento. Durata, decorrenza, efficacia e cessazione della copertura .....	5
Art. 5 Capitale assicurato .....	5
Art. 6 Premio .....	5
Art. 7 Diritto di recesso dal contratto .....	7
Art. 8 Beneficiari .....	7
Art. 9 Estinzione anticipata.....	7
Art. 10 Adeguamento della copertura assicurativa a seguito dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vitae accesso al Finanziamento supplementare .....	12
Art. 11 Adeguamento della copertura assicurativa in caso di adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita e mancato accesso al finanziamento supplementare .....	14
Art. 12 Adeguamento della copertura assicurativa in caso di accesso a trattamenti pensionistici diretti prima della pensione di vecchiaia .....	16
Art. 13 Denuncia e liquidazione del sinistro .....	17
Art. 14 Attività professionali e altre assicurazioni .....	17
Art. 15 Comunicazioni .....	17
Art. 16 Regime fiscale .....	17
Art. 17 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.....	17
Art. 18 Legge applicabile.....	18
Art.19 Prescrizione.....	18
Art. 20 Foro competente .....	18
Art. 21 Rinvio alle norme di legge .....	18

